

Regola di Casotto

in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza



R e g o l a m e n t o p e r l a c o n c e s s i o n e d i c o n t r i b u t i e d a g e v o l a z i o n i e c o n o m i c h e



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari o vantaggi economici di qualunque genere ai Regolieri e ad enti pubblici e privati, come previsto dall'art. 28 dello Statuto.

Art. 2 - Destinatari

1. Sono destinatari delle provvidenze previste dall'art. 1, oltre ai Regolieri, anche i sottoelencati enti, purché operanti nel territorio della Regola e contribuiscano con le loro attività allo sviluppo sociale ed economico della Comunità regoliera:
 - a) gli enti privati, siano o non siano persone giuridiche;
 - b) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti ecclesiastici, i patronati.

Art. 3 – Definizione di contributi, di “*dispense*” e loro quantificazione.

1. Le provvidenze, definite in contributi e “*dispense*”, sono determinate nei limiti e nelle modalità sottoriportate.
2. Le entrate, soddisfatti gli obblighi statutari di miglioria e salvaguardia del patrimonio agro-silvo-pastorale e tutela dei relativi diritti, sono utilizzabili per:
 - a) contributi per il sostegno economico di Regolieri bisognosi o di vittime di calamità o a parziale rimborso di oneri vari;
 - b) contributi a studenti universitari o di scuole superiori;
 - c) contributi ad opere di pubblica utilità e di particolare interesse per la Comunità Regoliera;
 - d) contributi ad enti privati e pubblici per attività di specifico interesse per la Comunità Regoliera;
 - e) contributi alla Chiesa ed alle manifestazioni religiose;
 - f) contributi per celebrazioni;
 - g) elargizioni ai Regolieri, secondo le antiche consuetudini o “*dispense*”;
3. La misura dei contributi viene stabilita negli appositi capitoli del bilancio.
4. La misura delle quote per le “*dispense*” è determinata dalla somma disponibile in bilancio, soddisfatti gli obblighi statutari e privilegiando i contributi di cui alle suddette lettere a), c) ed e).



Art. 4 - Contributi vari a Regolieri

1. Possono essere concessi sussidi in favore dei Regolieri orfani, vedove, o riconosciuti bisognosi, ovvero a beneficio di quelli colpiti da gravi calamità naturali e, inoltre, possono essere elargite somme a parziale rimborso di tariffe pagate per aver usufruito di servizi, quali, ad esempio, di fornitura di acqua, di gas, di raccolta e smaltimento rifiuti.

Art. 5 - Contributi a studenti di scuole superiori o di università

1. Per agevolare la prosecuzione degli studi superiori ed universitari da parte degli studenti meritevoli e bisognosi, figli di Regolieri, è prevista la possibilità di concedere sussidi agli interessati che presentino istanza, di norma entro il 31 agosto di ogni anno, per acquisti di libri o altro materiale scolastico, per le spese di mensa o trasporto.
2. La misura del sussidio è stabilita in base alle seguenti fasce di merito:
 - a) sussidio base a favore di coloro che dimostrino, a mezzo di autocertificazione, di essere stati ammessi alla classe superiore o, per gli studenti universitari, di non essere fuoricorso;
 - b) sussidio maggiorato a favore di coloro che dimostrino di essere stati promossi con una media superiore ai 7/10, d'aver conseguito il diploma con un punteggio di almeno 70/100, e per gli studenti universitari, a beneficio di coloro che riportino una media di almeno 21/30.
3. La condizione di bisogno è accertata in base al possesso del reddito inferiore al minimo vitale.
Tale dichiarazione è dimostrata attraverso la produzione di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Art. 6 - Contributi per l'esecuzione di opere di pubblica utilità

1. L'Assemblea generale dei capifamiglia Regolieri, riunita con le modalità previste dallo Statuto, può stabilire, di volta in volta, di contribuire al finanziamento di opere o di servizi rispettivamente realizzate o attivate dal Comune, purché all'esercizio di detti interventi derivi un evidente beneficio per la Comunità Regoliera e non sia realizzabile attraverso contributi statali ed altre risorse, come previsto nelle realizzazioni per le altre località all'interno del territorio comunale di Pedemonte.
2. I fondi di bilancio per i benefici predetti non possono superare annualmente il 50% delle entrate correnti.



Art. 7 - Altre provvidenze a favore di organizzazioni o comitati

1. Il Consiglio d'Amministrazione può disporre l'erogazione di provvidenze in favore di enti, associazioni, comitati pubblici e cooperative che operano senza fini di lucro nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, sociosanitario, turistico e della promozione di attività economiche.
2. Per ottenere i benefici gli enti di cui al comma precedente devono presentare domanda corredata da:
 - a) statuto o dichiarazione di intenti dell'Associazione e sue finalità;
 - b) programma annuale di attività con l'indicazione delle relative spese, per le quali si richiede la provvidenza.
3. Per gli interventi in parola il Consiglio d'Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio annuale, propone di stanziare le opportune somme.

Art. 8 – Contributi alla Chiesa ed alle manifestazioni religiose

1. Per antica consuetudine e per gli impegni documentati assunti dagli antichi originari capifamiglia Regolieri, la parrocchia di Casotto può ottenere contributi per le opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto.
2. Il Consiglio d'Amministrazione può intervenire, altresì, negli stessi suddetti limiti, a sostegno di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo.

Art. 9 - Contributi per celebrazioni

1. Il Consiglio d'Amministrazione può concorrere alla spesa per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, può erogare contributi per il recupero e la costruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della Comunità Regoliera.
2. Il Consiglio d'Amministrazione può patrocinare manifestazioni culturali, ricreative, sportive e può erogare agli Enti, Associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a secondo dell'importanza dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'Amministrazione può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, stampati e premi quali: coppe, medaglie o targhe.



Art. 10 - Documentazione per l'ottenimento dei benefici

1. Chi è interessato ad ottenere benefici previsti dal presente regolamento deve presentare al Presidente della Regola l'istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme stabilite per ciascun intervento.
2. Il sottoscrittore che agisca in nome di un Ente, Associazione o Gruppo, deve indicare l'incaricato rivestito, ammesse tutte le responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella responsabilità dell'Ente.
3. La domanda va corredata del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisce gli aspetti peculiari ed economici della istanza. Per quanto concerne Enti, Associazioni, Gruppi e Comitati vale quanto stabilito dall'art.7 del presente regolamento.
4. L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro quaranta giorni dal ricevimento.

Art. 11 - Erogazione delle "dispense"

1. Le eventuali disponibilità di gestione, chiamate, secondo le antiche consuetudini, "dispense", potranno essere distribuite ai Regolieri secondo le seguenti norme:
 - a) la famiglia, registrata all'anagrafe regoliera, come tale, riceve una quota intera;
 - b) la vedova che ha con se figli/e ottiene una quota intera;
 - c) la vedova sola, ottiene mezza quota;
 - d) i figli/e separati dalla famiglia del padre ottengono, durante la vita di questi, solo metà della quota;
 - e) i fratelli e le sorelle, non sposati, soli, ricevono ciascuno mezza quota;
 - f) gli orfani di entrambi i genitori, se minori, ricevono ciascuno una quota intera.

Art. 12 - Erogazione dei contributi ad enti ed organizzazioni

1. L'erogazione dei contributi, ove sia legata a specifiche manifestazioni o iniziative, avverrà dopo la presentazione da parte dei richiedenti, siano persone fisiche, enti o associazioni, di una dettagliata relazione circa il programma o interventi svolti e le spese effettivamente sostenute. L'ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme eventualmente spese rispetto a quelle ammesse inizialmente.
2. L'Amministrazione, in relazione al tipo di attività di cui trattasi, ha la facoltà di erogare acconti fino ad un massimo del 90% dell'importo stabilito.

